

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale, nelle persone dei magistrati

dott.ssa Angela Coluccio presidente rel.
dott.ssa Maria Luisa De Rosa giudice
dott.ssa Daniela Cavaliere giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 63/2018 iscritto al n.26945/2020 R.G., recante riunito il giudizio di opposizione n.27025/2020 R.G.

tra

ASTALDI S.P.A., rappresentata e difesa anche in via disgiuntiva tra loro, giusta procura apposta in calce al ricorso per l'omologazione del concordato preventivo, dagli Avv.ti Prof. Valerio Di Gravio, Francesco Gianni, Marco Annoni, Gabriella Covino e Silvio Lecca ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, Via Barnaba Oriani n. 85;

- proponente -

E

PATRIZIA PAMPANA e **CAROLINA GUAJANA**, rappresentate e difese dal Prof. Avv. Alessio Di Amato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma Via Nizza n. 59, giusta procure alle liti allegate alla memoria di costituzione in opposizione all'omologa del concordato preventivo

- opposenti -

E

I COMMISSARI GIUDIZIALI della procedura di concordato preventivo, avv. Vincenzo Mascolo, dott. Enrico Proia, dott. Piergiorgio Zampetti

Ritenuto in fatto

Con ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., depositato in data 28 settembre 2018, Astaldi S.p.A.



presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta e di presentazione del piano.

Con decreto del 17 ottobre 2018 il Tribunale concedeva alla proponente termine sino al 16 dicembre 2018, poi prorogato al 14 febbraio 2019, per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui al 2° e 3° comma dell'art. 161 l.f., ovvero per la presentazione del ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, nominando quali commissari giudiziali l'avv. prof. Stefano Ambrosini, l'avv. Vincenzo Ioffredi e il dott. Francesco Rocchi.

In data 14 febbraio 2019 Astaldi S.p.A. depositava la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, che prevedeva la soddisfazione in denaro dei debiti prededucibili e privilegiati nonché la soddisfazione dei debiti chirografari mediante l'attribuzione di azioni quotate di Astaldi di nuova emissione e di strumenti finanziari partecipativi.

La proposta prevedeva:

(i) un aumento del capitale sociale di Astaldi S.p.A., per un importo pari a Euro 225.000.000,00, da parte della Società Salini Impregilo S.p.a., conformemente a quanto da quest'ultima indicato nell'offerta irrevocabile del 13 febbraio 2019, che avrebbe consentito a Salini Impregilo di divenire il nuovo socio di controllo di Astaldi S.p.A.;

(ii) un ulteriore aumento di capitale, da attuarsi contestualmente a quello relativo al precedente punto, per un importo nominale pari a Euro 98.653.846,00, destinato a servizio della conversione in azioni dei debiti chirografari di Astaldi;

(iii) la prosecuzione dell'attività di impresa della Società, volta alla valorizzazione delle azioni offerte in pagamento ai creditori chirografari;

(iv) la separazione di un insieme di attività destinate progressivamente ad essere cedute sul mercato, in taluni casi previa ultimazione delle stesse, il cui realizzo era destinato unicamente ai creditori chirografari e sottratto ai soci di Astaldi.

Con particolare riferimento a tale separazione, la Società aveva previsto che i proventi della dismissione di beni, partecipazioni societarie e diritti segregati rispetto alle altre attività di Astaldi (al netto degli oneri di valorizzazione e di liquidazione, oltre che delle eventuali



sopravvenienze passive, prededucibili o privilegiate eccedenti la misura dei fondi appostati nel piano) sarebbero andati a beneficio dei creditori chirografari mediante l'emissione, da parte della stessa proponente, di appositi Strumenti Finanziari Partecipativi (destinati ai creditori chirografari in proporzione ai rispettivi crediti), che avrebbero incorporato il diritto alla percezione di detti proventi netti.

Con decreto del 13 marzo 2019 il Tribunale invitava la Società proponente a depositare un prospetto di raffronto tra i valori del passivo concordatario e i flussi che si prevedevano a disposizione dei creditori.

Con decreto del 19 aprile 2019 il Tribunale chiedeva ulteriori chiarimenti e convocava le parti ai sensi dell'art. 162, 2° comma, l.f. per l'udienza del 19 giugno 2019.

La proponente, all'udienza ex art. 162, 2° comma, l.f. del 19 giugno 2019 depositava la proposta, corredata di un nuovo piano concordatario e della relativa attestazione (modificati sulla base dei rilievi formulati dal Tribunale e successivamente integrati, in data 16 luglio 2019, 20 luglio 2019 e 2 agosto 2019).

La nuova proposta concordataria di Astaldi S.p.A., da ricondursi alla continuità prevista dall'art. 186-bis l.f., all'esito di tali integrazioni e modifiche, prevede:

(i) la continuazione dell'attività d'impresa, con la sola eccezione di alcuni assets specificamente individuati, che saranno ricompresi nel Patrimonio Destinato ex art. 2447-bis cod. civ. e di cui è prevista la liquidazione;

(ii) l'aumento di capitale di Astaldi S.p.A. per euro 225.000.000,00, da liberarsi in denaro, riservato a WeBuild S.p.A. (già Salini Impregilo S.p.A.), che si è impegnata a sottoscriverlo irrevocabilmente, ma condizionatamente all'omologa definitiva del concordato, senza diritto di opzione ai vecchi azionisti. Il prezzo di emissione di ogni azione è fissato in 0,23 euro;

(iii) un ulteriore aumento di capitale per euro 98.653.846,00, destinato a servizio della conversione in azioni dei debiti chirografari della Società (secondo un rapporto di 12,493 azioni per ogni 100 euro di credito chirografario accertato o potenziale vantato nei confronti di Astaldi). Il prezzo di emissione di ogni azione è fissato in 0,23 euro;



(iv) l'emissione da parte di Astaldi di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) destinati ad attribuire ai creditori chirografari di Astaldi i proventi netti derivanti dalla progressiva dismissione di attività autonomamente liquidabili, in parte facenti capo in via diretta ad Astaldi ed in parte facenti capo alla società Astaldi Concessioni (interamente posseduta da Astaldi), di cui era prevista la scissione parziale.

Per effetto degli aumenti di capitale da euro 225.000.000,00 e da euro 98.653.846,00, Webuild S.p.A. (già Salini Impregilo S.p.A.) sarà titolare del 65% del capitale sociale, i creditori chirografari saranno titolari del 28,50% del capitale sociale e gli attuali azionisti di Astaldi saranno titolari del 6,5% del capitale sociale.

Il piano concordatario prevede che il concordato debba considerarsi adempiuto:

(i) con il pagamento, in denaro, dei debiti prededucibili e privilegiati;

(ii) con l'attribuzione ai creditori chirografari delle azioni di nuova emissione secondo le quantità sopra previste;

(iii) con l'attribuzione ai creditori chirografari degli SFP secondo le quantità previste nel piano.

Il piano prevede inoltre che:

- le prededuzioni e i costi di gestione siano soddisfatti per intero, via via che vengono a scadenza, e, per quanto riguarda il debito prededucibile relativo ai finanziamenti contratti ex art.182-quinquies l.f., tramite rifinanziamento del debito;

- i debiti privilegiati siano soddisfatti per intero (nei limiti del valore dei beni che formano oggetto di garanzia) entro un anno dall'omologazione del concordato;

- i debiti fiscali e previdenziali siano soddisfatti - quanto alla parte privilegiata - in denaro entro un anno dall'omologa, e, quanto alla parte chirografaria, con le stesse modalità e tempistiche (attribuzione di azioni e SFP) previste per la soddisfazione degli altri creditori chirografari, il tutto come meglio indicato nelle proposte di definizione del debito fiscale e previdenziale ex art. 182-ter l.f.;

- i creditori chirografari siano soddisfatti tramite l'attribuzione di (i) azioni di Astaldi di nuova emissione, quotate, che saranno assegnate ai creditori chirografari in ragione di n. 12,493 azioni per ogni 100,00 Euro di credito;



(ii) Strumenti Finanziari Partecipativi, che attribuiranno al creditore il diritto di concorrere al ricavato netto della liquidazione dei beni ricompresi nel compendio da liquidare e saranno assegnati ai creditori in ragione di n. 1 Strumento Finanziario Partecipativo per ogni euro di credito vantato. L'assegnazione ai creditori di azioni e SFP sarà completata entro 120 giorni dall'omologazione del concordato. Nel Piano non è prevista alcuna soddisfazione per i crediti postergati.

Con decreto in data 5 agosto 2019 il Tribunale, preso atto dei chiarimenti e delle precisazioni contenute nella proposta di concordato preventivo depositata dalla Società, nonché del parere favorevole del P.M., espresso in data 24 luglio 2019 e confermato in data 30 luglio 2019, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo di Astaldi S.p.A., ordinando la convocazione dei creditori davanti al Giudice delegato per l'udienza del 6 febbraio 2020 e nominando commissari giudiziali l'avv. prof. Stefano Ambrosini, l'avv. Vincenzo Ioffredi e il dott. Francesco Rocchi.

Nel corso della procedura di concordato il Tribunale, accogliendo le richieste della Società, emetteva alcuni provvedimenti, particolarmente rilevanti per i loro effetti patrimoniali e finanziari e per l'impatto sui profili generali e operativi della continuità aziendale e del piano proposto (in particolare autorizzava finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.f., l'adesione alla proposta di ristrutturazione dei debiti cileni, nonché l'autorizzazione a consentire l'acquisizione o la prosecuzione di nuove commesse o comunque inerenti atti di straordinaria amministrazione relativa alla continuità aziendale).

In considerazione della rinuncia all'incarico di commissario giudiziale depositata dal dott. Francesco Rocchi in data 31 ottobre 2019, e della successiva revoca dall'incarico del prof. avv. Stefano Ambrosini, disposta in data 20 novembre 2019, con provvedimento in data 21 novembre 2019 il Tribunale, ritenuta la necessità di reintegrare l'organo commissariale, disponeva la nomina, in sostituzione, dell'avv. Vincenzo Mascolo e del dott. Pierniorgio Zampetti. Successivamente, a seguito della rinuncia all'incarico del commissario giudiziale avv. Vincenzo Ioffredi, intervenuta in data 2 dicembre 2019, con decreto in data 3 dicembre 2019 il Tribunale nominava quale commissario giudiziale, in sostituzione, il dott. Enrico Proia.



Il nuovo organo commissariale dava, quindi, corso alla predisposizione della relazione di cui all'art. 172 l.f.

Il Tribunale, su richiesta dell'organo commissariale, differiva l'adunanza dei creditori, fissata originariamente per il 6 febbraio 2020, al 26 marzo 2020, e autorizzava, ai sensi dell'art. 171, 3° comma, l.f., in considerazione del rilevante numero dei destinatari, a dare notizia dell'avviso di convocazione mediante pubblicazione del testo integrale sui quotidiani italiani e esteri, nelle corrispondenti lingue.

In conseguenza dell'emergenza Covid-19, il Tribunale, accogliendo l'istanza presentata dalla Società proponente, con provvedimento del 23 marzo 2020, ravvisava il requisito di urgenza di cui all'art. 83, 3° comma, lett. a), del D.L. 17.3.2020, n. 18 e conseguentemente fissava l'adunanza dei creditori per il 9 aprile 2020, disponendone lo svolgimento con modalità telematica.

In data 9 aprile 2020 si teneva l'adunanza dei creditori di Astaldi S.p.A. e, all'esito dei voti espressi prima e nel corso dell'adunanza nonché nei venti giorni successivi, la proposta concordataria della Società veniva approvata ex art. 178 l.f. dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

I voti favorevoli espressi erano pari complessivamente a euro 2.094.019.700,21, che rappresentavano il 69,40% dei crediti aventi diritto al voto (euro 3.017.183.666,71) mentre i voti contrari complessivi espressi ammontavano a euro 795.968.184,63, che rappresentavano il 26,38% dei crediti aventi diritto al voto.

Con decreto emesso in data 4 maggio 2020 il Tribunale dichiarava approvata la proposta di Astaldi S.p.A., fissando, ai sensi dell'art. 180 l.f., l'udienza del 23 giugno 2020 per l'omologazione del concordato preventivo e disponeva che la Società provvedesse alla notifica del decreto ai Commissari Giudiziali ed ai creditori dissenzienti.

In data 10 giugno 2020 Astaldi S.p.A. depositava il ricorso per l'omologazione del concordato.

In data 11 giugno 2020 le signore Patrizia Pampana e Carolina Guajana si costituivano nel giudizio di omologazione depositando memoria con cui proponevano opposizione, che veniva incardinata con il n.27025/2020 R.G. Con decreto del 17 giugno 2020 il Tribunale disponeva la riunione del giudizio di opposizione instaurato dalle



signore Pampana e Guajana a quello di omologa, concedendo ad Astaldi S.p.A. termine fino al 20 giugno 2020 per il deposito di memorie difensive.

All'udienza del 23 giugno 2020 la proponente insisteva per l'omologa e le opposenti, pur riportandosi alla memoria, chiedevano un breve termine per valutare l'offerta presentata in udienza da Webuild S.p.A.

Il Tribunale si riservava sulla domanda di omologazione, concedendo un termine alle opposenti per formalizzare eventuale rinuncia all'opposizione.

In data 24 giugno 2020 le opposenti depositavano rinuncia alla loro opposizione.

Considerato in diritto

In via preliminare, va dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione promosso da PATRIZIA PAMPANA e CAROLINA GUAJANA nei confronti di ASTALDI S.P.A. e disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'"Atto di rinuncia al ricorso in opposizione all'omologa" depositato in data 24 giugno 2020 dalle opposenti e della contestuale accettazione da parte di Astaldi S.p.A.

Sempre in via preliminare, si evidenzia che sono state esattamente effettuate tutte le formalità prescritte dall'art.180 l.f. per la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di omologazione. La proponente, infatti, ha eseguito la notifica con le seguenti modalità:

- ai creditori dissenzienti di nazionalità italiana tramite posta elettronica certificata;
- ai creditori dissenzienti di nazionalità estera, tramite l'invio di un plico - contenente il decreto del 4 maggio 2020 e la relativa traduzione in lingua nota al destinatario del plico - con corriere internazionale, con ricevuta di consegna, previa autorizzazione del Tribunale dell'8 maggio 2020;
- a tutti gli altri creditori chirografari non espressamente dissenzienti, per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., a ciò autorizzata dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 12 maggio 2020.

Nel merito si osserva quanto segue.

In tema di omologazione del concordato preventivo, sebbene sia precluso il giudizio sulla convenienza economica della



proposta, il Tribunale deve procedere ad un controllo di legittimità sostanziale, dovendo svolgere una funzione di tutela dell'interesse pubblico.

Infatti, sebbene l'istituto del concordato preventivo sia caratterizzato da connotati di natura negoziale, nella relativa disciplina sono individuabili evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia (Cass. a Sezioni Unite n. 1521 del 2013).

Il controllo del Tribunale, nella fase di omologazione della procedura concordataria, si traduce dunque: - nella verifica della fattibilità giuridica del piano (ossia nel controllo che non vi siano motivi ostativi in diritto, quali ad esempio la liquidazione di beni di terzi ovvero qualsiasi altra ragione di illegittimità); - nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia ad assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari.

Ciò comporta il necessario vaglio, da parte del Tribunale, oltre che della sussistenza dei requisiti di regolarità della procedura, anche della fattibilità giuridica del piano.

Secondo la Corte, infatti, la limitazione degli interessi dei soggetti coinvolti rispetto a quelli dell'imprenditore di uscire dallo stato di crisi, può trovare concreta giustificazione soltanto ove ricorrano le due seguenti condizioni: a) che lo svolgimento del procedimento avvenga nel rispetto delle indicazioni del legislatore, vale a dire consentendo ai creditori, dapprima, di votare avendo conoscenza (o avendo avuto modo di conoscere) di tutti i dati a tal fine necessari e, quindi, di esprimere le eventuali riserve nel giudizio di omologazione; b) che la conseguente definizione si realizzi con il raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistenti nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore (che comunque in tal



modo così definisce la sua parentesi commerciale negativa), da una parte, e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, dall'altra.

Ciò posto, ritiene anzitutto il Tribunale, esaminato lo svolgimento delle vicende procedurali riassunte in premessa, che la procedura si è svolta regolarmente.

Con il decreto ex art. 163 l. fall., verificata la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 160 e 161 l. fall., Astaldi spa è stata ammessa al concordato preventivo.

Anche in questa sede, riesaminati gli atti ed in mancanza di elementi nuovi per discostarsi da quanto a suo tempo espresso, si conferma quanto già accertato circa l'ammissibilità della procedura.

I commissari Giudiziali hanno depositato la loro relazione ai sensi dell'art. 172 l.f. e, all'esito della votazione, è stata raggiunta la maggioranza dei crediti chirografari ammessi al voto per l'approvazione del concordato.

Con riferimento a tale aspetto si osserva, infatti, che le maggioranze di cui all'art. 177 l.f. sono state raggiunte.

Tale norma recita *"Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto"* e prevede che *"Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato"*.

Nel caso di specie, nessuno dei creditori votanti coinvolti appartiene alle categorie escluse dal voto e dal computo delle maggioranze.

In esse non sono, infatti, ricompresi gli istituti di credito azionisti di Webuild S.p.A. (già Salini Impregilo S.p.A.), né i creditori di Astaldi S.p.A. che si sono impegnati a mettere a disposizione della proponente il funding di circa Euro 600 milioni per l'operazione Progetto Italia.

Peraltro, anche ipotizzando la sussistenza di un conflitto di interessi in capo a tali creditori, in ogni caso l'ammontare dei loro crediti avrebbe dovuto essere



scomputato, ai fini della verifica del raggiungimento della maggioranza, anche dal totale degli aventi diritto al voto.

Dall'esito delle votazioni, infatti, è risultato che:

- l'importo dei creditori chirografari ammessi al voto era pari a Euro 3.017.183.666,71;
- la maggioranza necessaria ai fini dell'approvazione della proposta era pari a Euro 1.508.591.833,37;
- la proposta concordataria è stata approvata dai soggetti titolari di crediti per complessivi 2.094.019.700,21.

Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati, titolari di crediti per complessivi Euro 911.386.748,13, fossero stati esclusi dal voto e quindi anche dal totale degli aventi diritto, si sarebbe ottenuto il seguente risultato:

- l'importo dei creditori chirografari ammessi al voto sarebbe stato pari a Euro 2.105.796.918,58;
- la maggioranza necessaria ai fini dell'approvazione della proposta sarebbe stata pari a Euro 1.052.898.459,29;
- la proposta concordataria sarebbe stata comunque approvata poiché votata favorevolmente da soggetti titolari di crediti per complessivi Euro 1.182.632.952,08.

Il concordato, pertanto, sarebbe stato approvato ugualmente. La procedura di concordato di Astaldi S.p.A., dunque, risulta essersi svolta correttamente, nonché approvata con il voto favorevole del 69,40% del totale dei crediti ammessi al voto.

Sotto altro profilo si osserva che la proposta concordataria avanzata dalla società Astaldi non ha previsto la suddivisione in classi, in quanto ha assicurato a tutti i creditori il medesimo trattamento: pagamento in denaro per i creditori privilegiati e offerta di un compendio di azioni e strumenti finanziari partecipativi per i creditori chirografari.

La proposta, così formulata, non contrasta con alcuna norma di legge, in quanto il legislatore non prevede un obbligo di formazione delle classi, né stabilisce alcun criterio specifico in merito alla suddivisione dei creditori chirografari, limitandosi ad indicare che le classi, se formate, debbano essere composte "*secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei*".

Né, in ogni caso, si ravvisa un trattamento disomogeneo in quanto la proposta concordataria in esame assicura il medesimo trattamento ai creditori del medesimo grado: pagamento in denaro per i creditori privilegiati e offerta



di un compendio di azioni e strumenti finanziari partecipativi per i creditori chirografari.

In ordine al trattamento riservato al socio finanziatore Fin.Ast. S.r.l., si osserva quanto segue.

In linea di principio, è da dire che la postergazione implica il divieto di rimborso del finanziamento sino a quando tutti gli altri creditori non siano stati soddisfatti.

Nel concordato in continuità aziendale, tuttavia, la società debitrice può prevedere il rimborso dei creditori nell'ambito di un piano e, all'esito dell'adempimento delle obbligazioni assunte nella proposta (in ipotesi accettata dai creditori nelle forme di legge e omologata dal Tribunale), rimane comunque titolare di beni e rapporti giuridici, sia attivi sia passivi, tra cui gli eventuali debiti postergati.

Pertanto, sebbene non possano trovare soddisfazione nell'ambito del piano di concordato in continuità, i debiti postergati, questi non vanno considerarsi estinti e possono essere pagati dopo l'integrale adempimento degli obblighi concordatari.

Conseguentemente, è pienamente legittimo il diritto in capo al socio titolare di un credito postergato di permanere nella titolarità del suo credito.

Quanto al mantenimento, in capo agli azionisti di Astaldi S.p.A., di una quota pari al 6,5% del capitale sociale, si osserva che la facoltà, attribuita al debitore ex art. 186-bis l.f., di articolare una proposta di concordato che non contempli affatto la cessione dei beni aziendali o preveda una cessione soltanto parziale degli stessi, configura una delle ipotesi di limitazione legale della responsabilità ammesse dal secondo comma dell'art. 2740 c.c., ai sensi del quale *"le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge"*.

Tale deroga trova il suo limite nella dimostrazione, da parte della proponente, che la prosecuzione dell'attività di impresa assicuri il miglior soddisfacimento dei creditori.

In altri termini, in tanto sarà consentito all'impresa proponente di proseguire l'attività aziendale mantenendo tutto il proprio patrimonio, o parte di esso, in quanto la medesima proponente sia in grado di dimostrare che ciò sia conveniente per i creditori concorsuali.



Nel caso di specie, Astaldi S.p.A. ha proposto un concordato che prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa, la quale, come confermato dai Commissari Giudiziali nella loro relazione ex art. 172 l.f., è più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativo scenario liquidatorio. Il precetto racchiuso nell'art. 186-bis l.f. è stato, dunque, rispettato e la deroga all'art. 2740 c.c. non ha in alcun modo pregiudicato le ragioni dei creditori. Anzi, come detto, l'offerta è risultata più vantaggiosa rispetto alla liquidazione dell'intero patrimonio aziendale.

Conclusivamente, va rilevato che l'intera procedura si è regolarmente svolta.

Sulla base dei voti espressi, è stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione del concordato.

La proposta di concordato di Astaldi S.p.A. è risultata, infatti, approvata con il 69,40% del totale dei crediti ammessi al voto.

Il concordato deve, pertanto, essere omologato.

Particolare attenzione meritano le modalità attuative della vigilanza sull'esecuzione del concordato, ai sensi dell'art. 185 l.f.

Come noto, l'art.186-bis l.f. non contiene una specifica disciplina della fase di esecuzione del concordato con continuità aziendale.

Occorre, quindi, fare riferimento alla normativa generale contenuta nell'art. 185 l.f. che ne affida la sorveglianza al Commissario Giudiziale e rimette al Tribunale l'indicazione, nel provvedimento di omologazione, delle specifiche modalità, senza tuttavia predeterminarne il contenuto.

Nel caso specifico, peraltro, è necessario considerare la particolarità della proposta concordataria che è basata prevalentemente sulla continuità dell'attività d'impresa con la previsione che la soddisfazione dei creditori avvenga in parte con le risorse derivanti dall'aumento di capitale (per le spese prededucibili e i creditori privilegiati) e per il resto con l'attribuzione di azioni di nuova emissione e di Strumenti Finanziari Partecipativi (per i creditori chirografari) all'omologa definitiva del concordato.

Come noto, dopo l'omologazione viene meno il c.d. "spossessamento attenuato" del proponente, compendiato nella disciplina di cui all'art. 167 l.f., e il debitore



riacquista la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale. Tuttavia, la successiva gestione dell'impresa rimane necessariamente indirizzata alla realizzazione del piano concordatario in funzione dell'adempimento degli obblighi assunti in favore dei creditori con la proposta omologata.

In tale contesto, occorre contemperare, quindi, la descritta (ri)espansione dei poteri gestori dell'impresa con le finalità della procedura concordataria. Per tale ragione, tenuto conto anche dei valori di piano e della complessità dell'attività di gestione e risanamento della società Astaldi S.p.A., vanno stabilite, con il provvedimento di omologazione, adeguate misure che possano rendere effettivi i poteri di sorveglianza dei Commissari Giudiziali e assicurare, con ciò, una concreta tutela della massa dai creditori in via anticipata, rispetto a eventuali iniziative individuali.

È quindi necessario stabilire specifiche prescrizioni nei confronti della Società proponente e, nel contempo, adeguate attribuzioni dei Commissari Giudiziali nell'arco temporale di esecuzione del Piano, pur senza generare intromissioni nella gestione imprenditoriale.

In primo luogo, tenuto conto delle approfondite verifiche svolte dall'organo commissariale sul passivo concordatario ai fini della relazione ex art. 172 l.f. e della formazione dell'elenco dei creditori per la votazione, appare opportuno affidare ai Commissari Giudiziali la verifica dell'Elenco dei Creditori predisposto dalla Società, che dovrà essere rettificato sulla base delle osservazioni dei medesimi e, quindi, trasmesso ai creditori. Tale verifica potrà essere altresì di ausilio nelle eventuali successive contestazioni in fase contenziosa.

In secondo luogo, venendo più specificamente all'esecuzione della proposta, anche l'adempimento dell'obbligo di consegna delle azioni e degli Strumenti Finanziari Partecipativi dovrà avvenire sotto la sorveglianza dei Commissari Giudiziali, con le modalità di cui al dispositivo.

La ripartizione delle somme in favore dei creditori, secondo le previsioni della proposta concordataria, avverrà sulla base di periodici piani di pagamento predisposti dalla Società, che dovranno essere preventivamente comunicati ai creditori ed Commissari e da questi ultimi vistati; i relativi pagamenti verranno effettuati direttamente dalla



Società dopo il visto dei Commissari, ai quali dovrà essere data informativa dei pagamenti avvenuti entro 15 giorni.

La gestione del contenzioso, che rimane in capo alla proponente, sarà sottoposta alla vigilanza e al controllo dei Commissari Giudiziali, sulla base di relazioni periodiche, che dovranno contenere specifico capitolo in argomento, come appresso specificato.

La Società dovrà, altresì, ottemperare a specifici obblighi informativi nei confronti dei Commissari Giudiziali; in particolare, dovrà informare tempestivamente i medesimi su qualsiasi fatto, anche di natura gestionale, che possa assumere rilevanza ai fini dell'attuazione del Piano e sulle iniziative intraprese per evitare o limitare gli eventuali impatti negativi; dovrà inoltre, trasmettere periodicamente specifiche relazioni informative, previsionali e consuntive. In particolare, dovrà inviare ai Commissari giudiziali con cadenza trimestrale un rapporto riepilogativo sugli aspetti più rilevanti dell'attività svolta, anche con riferimento ai fatti gestionali.

Inoltre, poiché il concordato non consiste nella cessione dei beni ai creditori, ma soltanto nella liquidazione di alcuni assets specificamente individuati, che saranno ricompresi nel Patrimonio Destinato ex art. 2447-bis c.c., non appare necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale.

A tal fine, nel ricorso per l'omologazione, la proponente ha dato evidenza di avere deliberato in data 24 maggio 2020 la costituzione di un patrimonio destinato ex art. 2447-bis ss. c.c., con effetto decorrente dall'omologazione del concordato, con la designazione del dott. Claudio Sforza, professionista indipendente in possesso dei requisiti indicati nel Piano e nella Proposta, come verificato dai Commissari Giudiziali nella relazione ex art. 172 l.f., quale procuratore per la gestione e liquidazione del patrimonio destinato, i cui compiti e poteri sono stati determinati con il regolamento allegato alla delibera in oggetto.

Tutto ciò premesso, rilevato che l'unica opposizione proposta è stata rinunciata e, dunque, il presente decreto è pronunciato nell'assenza di opposizioni come previsto dal 3° comma dell'art.180 l.f., verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, il concordato va omologato con decreto non soggetto a gravame.



P.Q.M.

Il Tribunale

DICHIARA

l'estinzione del giudizio di opposizione promosso da PATRIZIA PAMPANA e CAROLINA GUAJANA nei confronti di ASTALDI S.P.A. con compensazione delle spese

OMOLOGA

il concordato preventivo n. 63/2018 proposto da Astaldi S.p.A., con sede legale in Roma via Giulio Vincenzo Bona n. 65 (C.F. 00398970582)

STABILISCE

le seguenti modalità di esecuzione della proposta concordataria e di sorveglianza dell'adempimento:

1. i Commissari Giudiziali vigileranno costantemente sull'esatto adempimento del concordato, verificando che gli atti compiuti siano conformi al decreto di omologazione, oltretutto alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori e riferiranno al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; dovranno riferire al Tribunale nel caso in cui dovessero rilevare che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento;
2. in ordine al passivo concordatario, la Società trasmetterà ai Commissari Giudiziali, entro il 15 settembre 2020, l'elenco dei creditori, con indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione; ricevute le eventuali osservazioni dei Commissari Giudiziali e operate le eventuali rettifiche, la Società provvederà alla trasmissione dell'elenco ai Commissari Giudiziali, i quali provvederanno a comunicarlo ai creditori con le modalità di cui all'art. 31-bis l.f.;
3. con riferimento all'aumento di capitale, la Società darà tempestiva informativa all'organo commissariale in ordine all'intervenuta deliberazione assembleare dell'aumento di capitale e alla sua effettiva esecuzione. I Commissari Giudiziali ne daranno informativa al Tribunale nei successivi 30 giorni. I Commissari vigileranno costantemente su tutte le operazioni connesse all'aumento di capitale e all'attribuzione delle Azioni ai creditori chirografari.
4. in ordine all'assegnazione delle Azioni e degli Strumenti Finanziari Partecipativi ai creditori



chirografari, da eseguirsi entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, in conformità alla delibera di aumento di capitale e al Regolamento allegato alla delibera di costituzione del patrimonio destinato, la Società comunicherà ai Commissari Giudiziali, entro 30 giorni, l'avvenuto completamento delle operazioni unitamente all'elenco nominativo dei creditori assegnatari, con specificazione del relativo importo. I Commissari, nei successivi 30 giorni, sulla base della documentazione ricevuta, daranno informativa al Tribunale dell'avvenuta assegnazione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi;

5. la ripartizione delle somme in favore dei creditori prededucibili, via via che vengono a scadenza, nonché in favore dei creditori privilegiati entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, avverrà sulla base di riparti mensili predisposti dalla Società, che dovranno essere preventivamente comunicati ai creditori ed ai Commissari e da questi ultimi vistati; i relativi pagamenti verranno effettuati direttamente dalla Società dopo il visto dei Commissari, ai quali dovrà essere data informativa dei pagamenti avvenuti entro 15 giorni;

6. la Società, fermo restando che non dovrà richiedere alcuna autorizzazione per la gestione del patrimonio e per la continuità aziendale, dovrà inviare ai Commissari Giudiziali con cadenza trimestrale un rapporto riepilogativo sullo sviluppo del piano e sui fatti gestionali più rilevanti intervenuti. Il rapporto dovrà contenere anche un aggiornamento sul contenzioso pendente di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00, nonché sui giudizi di accertamento dei crediti posti in essere dai creditori concorsuali, qualunque ne sia l'importo.

DISPONE

che i Commissari abbiano accesso ai locali, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria della società al fine di operare i più opportuni controlli circa l'esecuzione del piano concordatario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente comunicato al Tribunale per l'eventuale iniziativa diretta ad ottenere la risoluzione del concordato

RISERVA



al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

Entro 90 giorni dall'integrale esecuzione del concordato, di cui daranno atto i Commissari Giudiziali (ovvero a seguito dell'integrale pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati e delle assegnazioni ai creditori chirografari delle azioni e degli Strumenti Finanziari Partecipativi) la Società depositerà in cancelleria il rendiconto finale, corredato della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali, che verrà comunicato a tutti i creditori ex art. 31-bis l.f., previo parere dei Commissari;

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla Società proponente, ai Commissari Giudiziali ed al Pubblico Ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art.17 l.f.;

MANDA

ai Commissari Giudiziali di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori nelle forme prescritte dall'art.31-bis l.f.

Roma, 15.7.2020

Il presidente relatore
Dott. Angela Coluccio

